



Diritto Amministrativo

giovedì, 12 Giugno 2025

La legittimazione processuale delle organizzazioni collettive in materia ambientale

admin

Diritto Amministrativo

Provvedimento (estremi)

Cons. Stato, sez. VII, ud. 4 giugno 2025 – dep. 12 giugno 2025, n. 5095

Tematica

Diritto amministrativo

Legittimazione ad agire

Ente collettivo

Norma/e di riferimento

Art. 13, L. n. 349 del 1986

Massima/e

AAA Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso. *Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5095*

In senso **conforme**: Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6



AAA In materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l'ente persegua il soddisfacimento dell'interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l'ente presenti un'organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l'interesse; c) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale "omogeneità" tra i soggetti che compongono la "comunità". *Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5095*

In senso **conforme**: *Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8208*

Commento

La legittimazione processuale delle organizzazioni collettive in materia ambientale

Giovanna Suriano

Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso (*Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6*).

Anche più recentemente è intervenuta la giurisprudenza amministrativa (*Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8208*) affermando che, in materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l'ente persegua il soddisfacimento dell'interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l'ente presenti un'organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l'interesse; c) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale "omogeneità" tra i soggetti che compongono la "comunità". In particolare, le associazioni ambientaliste elencate nell'art. 13, L. n. 349 del 1986 godono del diritto di presentare ricorsi amministrativi contro atti giudicati illegittimi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del giudice, come stabilito dall'art. 18 della stessa legge. Questa normativa riconosce la loro capacità di intervenire in causa legate a danni ambientali. Per le associazioni che non figurino in questo elenco, la possibilità di ricorrere viene invece valutata individualmente, seguendo criteri specifici sviluppati dalla giurisprudenza. La decisione di ammettere queste associazioni all'azione legale si basa su tre condizioni principali: devono perseguire costantemente obiettivi di tutela ambientale secondo i loro statuti, devono dimostrare di essere rappresentative e stabili, e la loro area di interesse deve corrispondere alla zona in cui si trova il bene collettivo danneggiato.

Nei giudizi che riguardano gli interessi ambientali, la condizione di vicinanza (*vicinitas*) ai fini della legittimazione a ricorrere non esime dal dover dimostrare l'effettiva esistenza di un pregiudizio. In assenza di tale prova, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse. Anche i Comuni vicini a quelli dove si intende localizzare una discarica devono fornire prove concrete che dimostrino i possibili disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione. In caso contrario, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione dei Comuni a impugnare il provvedimento di



localizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi è riconosciuta solo se dimostrano il concreto danno che l'impianto potrebbe causare nel loro territorio. Un Comune che si ritiene leso dal progetto di trattamento e smaltimento dei rifiuti in un Comune confinante deve provare un danno specifico al proprio territorio e alla propria comunità, altrimenti il ricorso non è ammissibile (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 619).

È infatti evidente che la prova di uno specifico e concreto pregiudizio non può risolversi nel generico interesse alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata e che, oltre tutto, porrebbe l'ulteriore problema di individuare il limite al di là del quale non si sia più in presenza di una lesione specifica e differenziata, ma di un pregiudizio assimilabile a quello che qualsiasi cittadino potrebbe lamentare.

Jusdi una rubrica de “**Il diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

